II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

relativa alla conclusione di protocolli aggiuntivi all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblia federativa ceca e slovacca, tra la Comunità europea e la Repubblica ceca, e tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca

(95/590/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca; che detto protocollo aggiuntivo è stato applicato, in via provvisoria, con decisione 92/625/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1992 [1];

considerando che il protocollo aggiuntivo contiene disposizioni che prevedono, qualora la Repubblica federativa ceca e slovacca cessasse di esistere in diritto, il trasferimento dei diritti e degli obblighi iscritti nel protocollo alle nuove Repubbliche;

considerando che la Repubblica federativa ceca e slovacca ha cessato di esistere;

considerando che la Comunità, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno convenuto di sostituire il protocollo aggiuntivo negoziato con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca con due protocolli aggiuntivi distinti, uno tra la Comunità e la Repubblica ceca, e l'altro tra la Comunità e la Repubblica slovacca;

considerando che, a tal fine, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, detti protocolli aggiuntivi con i due paesi partner;

considerando che è necessario approvare i protocolli aggiuntivi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati dalla Comunità europea i protocolli aggiuntivi tra la Comunità europea e la Repubblica ceca e tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca.

I testi dei due protocolli aggiuntivi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (le persone) abilitata(e) a firmare i due protocolli aggiuntivi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES MIRA

---

[1] GU n. L 410 del 31. 12. 1992, pag. 1.